

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26 DEL 27/04/2023

OGGETTO : REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). MODIFICA..

L'anno duemilaventitre, e questo giorno ventisette del mese di Aprile alle ore 20:45 nella sala consiliare del Comune di Barberino Tavarnelle, previo avviso regolarmente notificato a norma di legge, si è riunito in seduta pubblica di Prima convocazione il CONSIGLIO COMUNALE.

All'avvio della trattazione del presente argomento i Consiglieri risultano:

Nominativo	Pres.	Ass.
BARONCELLI DAVID	x	
MONTINI LAURA	x	
TOMEI FRANCESCO		x
CINI EMMA	x	
PISTOLESI TATIANA	x	
GRANDI FRANCESCO	x	
MARINI ALBERTO	x	
ALBA TIZIANO	x	
CRETI GIULIO		x
GUAZZINI BARBARA	x	
NESI EDOARDO	x	
PASTORI GIANNINO SIMONE FRANCESCO	x	
MAIOLI MAURO	x	
MUGNAINI ISABELLA	x	
BAZZANI MICHELE	x	
TACCONI PAOLO	x	
FORCONI CRISTINA	x	

Totale presenti: 15 Totale assenti: 2

Assiste alla seduta il Segretario Dott. Fabio Toscano.

Presiede l'adunanza Alberto Marini nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti si passa all'esame dell'oggetto sopra indicato, il cui verbale è letto, approvato e sottoscritto come segue:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

NR 26 DEL 18/04/2023

Visto l'art. 1, comma 639, della L. 27.12.2013, n. 147, e ss.mm.ii, avente ad oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)", che introduceva nell'ordinamento giuridico della Repubblica italiana, quale componente dell'Imposta comunale unica (IUC), la Tassa sui rifiuti (TARI), a decorrere dal 1° gennaio 2014;

Dato atto che il regime impositivo della Tassa sui rifiuti (TARI) ha sostituito, ad ogni effetto, a decorrere dalla medesima data di cui al precedente capoverso, il regime impositivo introdotto dall'art. 14 del D.L. 6.12.2011, n. 201 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214), avente ad oggetto: "Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)";

Visto l'art. 1, comma 738, della L. n. 160 del 27.12.2019, che dispone: "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)";

Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, avente ad oggetto la potestà regolamentare del Comune in materia di tributi locali;

Visto il regolamento comunale per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 30.05.2022, esecutiva;

Vista la deliberazione 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/rif emessa da ARERA (Agenzia di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), con la quale è stato approvato il Testo Unico contenente la disciplina per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), il cui recepimento all'interno dei regolamenti comunali si impone per talune fattispecie, nel rispetto della normativa di fonte primaria in materia di applicazione della TARI;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 1, del predetto Testo Unico, (avente ad oggetto: "Modalità per l'attivazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani") che dispone:

"La richiesta di attivazione del servizio deve essere presentata dall'utente al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti entro novanta (90) giorni solari dalla

data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e online di cui all'Articolo 19, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del gestore in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici, laddove presenti, ovvero compilabile online";

Considerato:

- che la "richiesta di attivazione del servizio", così come definita dall'Agenzia, può trovare concreta applicazione solo in presenza di tariffa corrispettiva, dal momento che solo in tale sistema la richiesta di attivazione del servizio corrisponde alla richiesta di fornitura delle dotazioni;
- che la predetta richiesta non può sostituire la dichiarazione iniziale TARI, né sovrapporsi ad essa;
- che, al fine di evitare duplicazioni di adempimenti, appare necessario far coincidere la richiesta di attivazione del servizio con la dichiarazione TARI;

Visto il comma 1 dell'art. 15 (avente ad oggetto: "Dichiarazioni") del vigente regolamento comunale, che dispone:

"1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione relativa alla TARI entro il termine del 20 gennaio dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, ovvero delle sopravvenute variazioni incidenti sull'ammontare della tassa. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti";

Attesa la necessità di modificare la disposizione di cui al precedente capoverso, al fine di recepire il diverso termine stabilito da ARERA;

Visto l'art. 238, comma 10, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 (Testo unico ambientale - TUA), come modificato dall'art. 3, comma 12, del D.Lgs. 03.09.2020, n. 116, che attualmente dispone:

"10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni";

Atteso:

- che il termine minimo biennale afferente all'esercizio dell'opzione di cui al precedente capoverso è stato introdotto a seguito della sostituzione del comma 10 dell'art. 238 del D.Lgs.

n. 152/2006 operata dall'art. 3, comma 12, D.Lgs. 3.09.2020, n. 116, nonché, successivamente, dall'art. 14, comma 1, della L. 5.08.2022, n. 118;

- che la predetta modifica normativa deve essere recepita attraverso il corrispondente emendamento dell'art. 13, comma 8, terzo periodo, del vigente regolamento;

Visto l'art. 14, comma 7, del Regolamento TARI, che dispone:

“7. L'incremento massimo applicabile a carico di ciascuna utenza non domestica, non derivante da incremento di superfici imponibili, avendo riguardo all'ammontare della tariffa netta 2021 ed all'ammontare del tributo dovuto per l'anno finanziario 2022, al netto delle riduzioni ed agevolazioni previste dal presente regolamento, è determinato nella misura del 19,5%. ”;

Considerata l'opportunità di mantenere la predetta fattispecie agevolativa anche per l'anno 2023, prevedendo, tuttavia, la diversa aliquota del 35% ai fini del calcolo del massimo incremento tariffario applicabile rispetto all'annualità 2021;

Valutato nell'importo presunto di € 75.000,00.= l'onere posto a carico del bilancio del Comune per effetto del mantenimento della predetta norma agevolativa, dando atto che sarà provveduto ad apportare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, co. 5 bis del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, con L. 28 marzo 2022, n. 25;

Ritenuto, infine, di ridurre al 50% dell'aliquota da applicare alla tassa dovuta per l'annualità precedente ai fini della determinazione della rata di acconto - attualmente prevista in misura pari al 70% al comma 3, lett. a) dell'art. 16 del vigente regolamento - in modo da confermare quanto già previsto per l'anno 2022 con riguardo alle utenze domestiche ed al prevalente numero delle categorie di utenza non domestica;

Visto il D.Lgs.n. 18.08.2000, n. 267;

Visto il vigente Statuto comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Tavarnelle V.P. n.52 del 17.12.2018 e con Deliberazione del Consiglio Comunale di Barberino V.E. n. 57 del 20.12.2018, successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Barberino Tavarnelle n.14 del 28.4.2020, esecutiva;

Visto l'art. 3, comma 5, quinquies, del D.L. 30.12.2021, n. 228 (Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15, che dispone:

“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di

riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;

Visto l'art. 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22.12., n.214, come sostituito dall'art. 15 – bis, comma 1, lett. a) del D.L. 30.04.2019, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, con L. 28.06.2019, n. 58, che dispone:

“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

Considerato che gli effetti del presente atto sono subordinati all'intervenuta esecutività del medesimo - ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 - decorsi dieci giorni dalla pubblicazione del medesimo all'Albo Pretorio del Comune;

Atteso che - secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza - il predetto periodo dilatorio decorre dal giorno (16°) successivo alla scadenza del periodo di pubblicazione (di gg. 15) previsto dall'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di immediata eseguibilità del presente atto, al fine di consentirne la più celere pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998;

PROPONE

1. di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di apportare le seguenti modificazioni al vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI):
 - A) Al comma 8, terzo periodo, dell'art. 13 (avente ad oggetto: “*Riduzioni*”), le parole “*cinque anni*” sono sostituite dalle parole: “*due anni*”.
 - B) Al comma 7 dell'art. 14 (avente ad oggetto: “*Agevolazioni ed esenzioni*”):
 - a) le parole “*anno finanziario 2022*” sono sostituite con le parole: “*anno finanziario 2023*”;

b) l'aliquota del "19,5%" è sostituita con l'aliquota del 35,00%".

C) Al comma 1 dell'art. 15 (avente ad oggetto "Dichiarazioni"), dopo la parola "entro", le parole "il termine del 20 gennaio dell'anno successivo alla", sono sostituite dalle parole: "novanta (90) giorni solari dalla".

D) Al comma 3, lett. a) dell'art. 16 (avente ad oggetto: "Termini e modalità per il versamento ed importi minimi") l'aliquota del "70%" è sostituita con l'aliquota del 50%.

3. Di allegare sub 1) al presente atto, a farne parte integrante e sostanziale, il testo del regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), come modificato per effetto di quanto disposto al punto 2.

4. Di valutare nell'importo presunto di € 75.000,00.= l'onere posto a carico del bilancio del Comune per effetto del mantenimento della norma agevolativa contemplata dall'art. 14, comma 7, del vigente regolamento – come emendata per effetto di quanto disposto al precedente punto 2. - dando atto che sarà provveduto ad apportare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, co. 5 bis del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, con L. 28 marzo 2022, n. 25;

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs.n.267 del 18.08.2000, al fine di consentirne la più celere pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Aprire la discussione sulla proposta in ordine del giorno.

Uditi gli interventi dei Consiglieri, che si riportano nel testo integrale come segue:

Illustra l' assessora Grassi, prego.

GRASSI

Anche questo punto è passato in commissione bilancio, illustrato dal dott. Bastianoni. La variazione consiste essenzialmente nella necessità che abbiamo avuto di inserire anche quest'anno un incremento alle tariffe per le utenze non domestiche, per alcune delle utenze non domestiche dell'ex Comune di Barberino che con il processo di unificazione tariffaria, iniziato l'anno scorso avrebbero avuto un incremento molto più alto, si stabilisce quindi a differenza de l'anno scorso in cui avevamo fissato il limite del 19%, che questo limite sia per l'anno 2023, rispetto al 2021, del 35%, assumendo quindi a carico del bilancio la differenza

non coperta dalla tariffa, e questo comporta una spesa di circa 80 mila euro. Le altre variazioni sono derivanti dalla applicazione delle nuove direttive ARERA in modo particolare sui tempi necessari per la dichiarazione delle variazioni ai fini della tariffa, della occupazione dei locali.

PRESIDENTE

Grazie. Prego Cristina.

FORCONI

A parte gli altri 3 punti della variazione che sono più o meno.. sono condivisibili, la variazione che ci porta a essere contrari a questa modifica è proprio l'innalzamento della aliquota come tetto massimo dell'aumento per le utenze non domestiche TARI, che passa appunto da 19,5% al 35%. questo è un aumento che era stato anche annunciato, graduale per agevolarle, ma si poteva fare molto di più, a nostro avviso. Praticamente riuscire comunque a contenere di più questo aumento perché ho visto che vengono stanziati 75 mila euro, per questa agevolazione, e sicuramente con un avanzo libero come abbiamo, potevamo fare qualcosa di più, per questo il nostro voto è contrario.

PRESIDENTE

Grazie. Prego sindaco.

SINDACO

Grazie. Capisco le riflessioni e la complessità di queste riflessioni che vengono fatte rispetto a un sistema che vede più cose in ri- allineamento, non la voglio mettere su chi ha ragione, rispetto alle cose, ma diciamo che su questo tema, il livello che abbiamo dovuto perseguire e raggiungere è stato quello di riallineare prima i sistemi, e poi nel riallineamento dei sistema contenere quella situazione, che comunque avremmo affrontato, ogni Comune anche se non ci fosse stata la fusione, per conto suo, e probabilmente avrebbe fatto degli effetti ancora peggiori, perché si vedeva come siamo partiti anche da forme di risparmio importanti che ci hanno permesso di spalmare un po' la situazione, anche se non è sempre semplice con il sistema normativo che abbiamo poterlo gestire. E capisco quello che viene detto, però si è fatta anche una scelta, in un momento di crisi così importante nel non gravare, né togliere risorse ai cittadini ma gestire nella maniera migliore possibile, quello, a nostro avviso naturalmente, questi scalini che dovevano essere recuperati. E questo ha fatto sì che si giudichi come importante una cifra che piano piano la nostra intenzione è disimpegnarla, perché ci sarà un momento in cui lo scalino si dovrà riallineare definitivamente e quindi c'è una progressività di disimpegno e riallineamento complessivo, già il fatto di riallineare i due Comuni, che hanno esperienze diverse è stato complesso. Il fatto poi che all'interno dell'ATO, soprattutto per una parte del sistema, Alia ha dovuto tra virgolette, si può chiamare un grande prestito a copertura di tutta la situazione, che derivava più dal sistema di raccolta dei rifiuti valdelsano, che l'altro, ma da questo punto di vista poi è tutta una famiglia, per cui c'è un incremento che ci porta a fare le debite considerazioni. Poi c'è un tema, importante, ancora e questo non lo risolveremo, la discussione in questo Consiglio non risolverà la questione, che è quello del superamento delle modalità di calcolo della tassa, tariffa? Perché nessuno si comporta come una tassa, ma viene venduta come una tariffa, ma in realtà se noi stiamo applicando i costi dei rifiuti ai mq di una casa, con la sola variabile degli occupanti, è più una formula di tassa che di tariffa, perché i mq in sé non sono generatori, tant'è che la prima osservazione che viene fatta molto spesso, è: io ho 100 mq ma metto fuori un solo sacchetto, chi ha 100 mq e ne mette una giubbata di roba fuori. Rispetto a questo, gli elementi ci sono.

Questo verrà risolto probabilmente con il passaggio in prospettiva alla tariffa corrispettiva, che noi abbiamo scelto in questo momento dovuto anche alla complessità del riallineamento del sistema di non fare immediatamente, alcuni Comuni dell'ATO sono passati, ad esempio quelli dell'empolese, la tariffa corrispettiva si basa su tot conferimenti, tot paghi a svuotamento di ogni singola tipologia di rifiuti. Vedremo che effetti farà nei nostri vicini, perché lo stesso Certaldo è passato, a Marciolla infatti hanno avuto la brillante idea di dividere il paese in due, infatti c'è mezzo in un modo e mezzo in un altro, manco giorni uguali, infatti noi si è protestato e si sta cercando di omogeneizzare le raccolte, perché è un paradosso avere nelle porte, nelle case accanto un giorno una cosa, un giorno un'altra saranno sicuramente pochi i costi in più, ma sono sicuramente costi in più che poi li ripaga naturalmente il cittadino in tariffa, rispetto a questo abbiamo espresso la nostra critica e stiamo lavorando per riallineare le questioni, e vedremo che effetto avrà sul sistema la tariffa corrispettiva. Perché se diciamo, in termini generale e generalisti può magari solleticare le fantasie il pagare una tariffa a corresponsione di uno smaltimento dei rifiuti e quindi facilitare per le persone più virtuose? O che producono per lo meno meno rifiuti per oggettività, che comunque una famiglia numerosa virtuosa produrrà sempre più rifiuti che una famiglia poco numerosa o di singoli, ancorché virtuosi o meno virtuosi, la situazione è in evoluzione, rispetto a un quadro complessivo del sistema di gestione delle tariffe rifiuti, che a nostro avviso trascura l'impatto sociale. L'impatto sociale sulle classi meno abbienti, e sui redditi medio bassi, e in prospettiva questo monitoraggio noi lo stiamo facendo, e con parsimonia, stiamo appunto gestendo le risorse in questo modo, per avere più spazi poi in prospettiva per gestire eventuali situazioni di maggiore criticità su queste situazioni che spesso fanno riferimento nel settore domestico. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie sindaco per la precisazione. A questo punto andiamo in votazione per il punto n. 3 all'ordine del giorno: regolamento per la applicazione della tassa rifiuti TARI – modifiche

Favorevoli? 10 favorevoli - Contrari? 5 contrari minoranza - Astenuti? Nessuno

Immediata eseguibilità:

Favorevoli? 10 favorevoli – Contrari? 5 contrari minoranza - Astenuti? Nessuno

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta;

Acquisiti i pareri di cui all'art.49 del D.Lgs.n. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole reso dall'Organo di Revisione economico-finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, comma 1, lett. b) n. 7, nel testo emendato dall'art. 3, comma 1, lett. o), n. 1), del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.12.2012, n. 213;

Visto il parere favorevole espresso dalla competente commissione consiliare;

Con la seguente votazione resa nelle forme di legge:

- Presenti : 15
- Votanti : 15
- Astenuti: 0
- Favorevoli: 10
- Contrari: 5 (Maioli, Mugnaini, Bazzani, Tacconi, Forconi)

DELIBERA

1) Di approvare la proposta in ordine del giorno.

2) Di dichiarare con la seguente separata votazione:

- Presenti : 15
- Votanti : 15
- Astenuti: 0
- Favorevoli: 10
- Contrari: 5 (Maioli, Mugnaini, Bazzani, Tacconi, Forconi)

il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI
**BARBERINO
TAVARNELLE**



COMUNE DI
**BARBERINO
TAVARNELLE**

Dal che si è redatto il presente verbale.

Il Presidente del Consiglio

Alberto Marini

(atto sottoscritto digitalmente)

Segretario

Dott. Fabio Toscano

(atto sottoscritto digitalmente)